



Delibera n. 1623

SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA NEI CONFRONTI DELLA SIG.RA ELENA ROMAGNOLI

IL COMITATO DI VIGILANZA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA DELL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

VISTO l'art. 1, comma 36, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito “TUF”), come successivamente modificato e integrato;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, come successivamente modificata e integrata;

VISTO l'art. 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129;

VISTO il regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (di seguito “Regolamento Intermediari”);

VISTO il regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari, adottato con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2018 (di seguito “Regolamento Interno”);

VISTE le delibere Consob n. 20503 del 28 giugno 2018 e n. 20704 del 15 novembre 2018 di avvio dell'operatività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari;

VISTA la delibera Consob n. 16043 del 16 luglio 2007 recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari della Sig.ra Elena Romagnoli, nata a Paliano (FR), il 19 ottobre 1966;

VISTA la nota del 4 luglio 2019 (prot. n. 49994 di pari data) con la quale Banca Mediolanum S.p.A. ha segnalato all'Organismo presunte irregolarità ascrivibili alla Sig.ra Elena Romagnoli, consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede;

VISTE le note dell'11 dicembre 2019 (prot. n. 86471 di pari data) e del 5 giugno 2020 (prot. nn. 25973 e 25975 di pari data) con cui Banca Mediolanum S.p.A. ha trasmesso all'Organismo ulteriori informazioni e documenti inerenti all'operato della Sig.ra Elena Romagnoli;

VISTA la nota del 31 agosto 2020 (prot. n. 39487/20), notificata all'interessata in pari data, con cui l'Ufficio Vigilanza Albo, in esito alle valutazioni effettuate sulla base delle risultanze acquisite nel



corso dell'attività di vigilanza, ha contestato alla Sig.ra Elena Romagnoli, ai sensi dell'art. 196, comma 2, del TUF la violazione dell'art. 159, comma 4, del Regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (già, art. 108, comma 4, del Regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007), per non aver verificato l'identità del cliente o del potenziale cliente, prima di raccoglierne le sottoscrizioni o le disposizioni;

RILEVATO che, con nota del 16 settembre 2020 (prot. n. 41496 di pari data), la Sig.ra Elena Romagnoli ha formulato istanza di accesso agli atti del procedimento sanzionatorio a suo carico;

VISTE le note del 21 settembre 2020 (prot. n. 43258 e 43265 di pari data), con le quali l'Ufficio Vigilanza Albo e l'Ufficio Sanzioni Amministrative, nel dare positivo riscontro alla richiesta, hanno trasmesso gli atti del procedimento all'interessata;

ESAMINATE le memorie difensive della Sig.ra Elena Romagnoli pervenute con nota del 29 settembre 2020 (prot. n. 45796 del 30 settembre 2020);

VISTA la Relazione per il Comitato di Vigilanza, trasmessa alla consulente e all'intermediario per il quale la consulente operava all'epoca dei fatti con nota del 9 febbraio 2021 (prot. n. 8871 di pari data), con la quale l'Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertato l'addebito contestato alla Sig.ra Elena Romagnoli e ha formulato conseguenti proposte in ordine alla determinazione del tipo e dell'entità della relativa sanzione;

RILEVATO che, a fronte della comunicazione di cui sopra, la Sig.ra Elena Romagnoli non si è avvalsa della facoltà di presentare controdeduzioni scritte e l'intermediario interessato non ha presentato proprie osservazioni;

RITENUTA conclusivamente accertata a carico della Sig.ra Elena Romagnoli la sopracitata violazione dell'articolo 159, comma 4, del Regolamento Intermediari;

CONSIDERATO che, in ordine alla individuazione del tipo e dell'entità della sanzione:

- ai sensi dell'art. 180, comma 1, del Regolamento Intermediari, l'Organismo irroga le sanzioni di cui all'art. 196, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del TUF, in base alla gravità della violazione e tenuto conto della eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del Regolamento Intermediari e di altre disposizioni generali o particolari emanate in base alle stesse;
- ai sensi dell'art. 180, comma 3, lett. *b)*, n. 6, del Regolamento Intermediari, l'Organismo dispone la sospensione dall'Albo unico dei consulenti finanziari in caso di inosservanza degli obblighi identificativi del cliente o del potenziale cliente in violazione dell'art. 159, comma 4, del Regolamento Intermediari;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

– ai sensi dell'art. 180, comma 4, del Regolamento Intermediari, l'Organismo, tenuto conto delle circostanze e di ogni elemento disponibile, può disporre, in luogo della sanzione prevista, la tipologia di sanzione immediatamente inferiore o superiore. Nel caso di specie, per la violazione accertata, appare congruo applicare la sanzione immediatamente inferiore a quella tipica della sospensione, in considerazione della natura episodica e delle seguenti ulteriori circostanze:

- la condotta posta in essere dalla consulente non risulta preordinata né al conseguimento di un vantaggio personale né ad arrecare pregiudizio alla clientela coinvolta;
- la carenza di diligenza che ha portato alla mancata identificazione della clientela da parte della consulente è scaturita dalla condotta tenuta da una collega della medesima che ne ha carpito la fiducia;
- con riguardo all'attività professionale, non risulta alcun reclamo né precedente a carico della consulente;

– con riferimento all'elemento soggettivo, la violazione in esame risulta compiuta quantomeno a titolo di colpa dalla Sig.ra Elena Romagnoli la quale, tuttavia, ha tenuto un atteggiamento pienamente collaborativo nel ricostruire le proprie condotte sia nel corso degli accertamenti condotti dall'intermediario che innanzi all'Organismo;

RITENUTO, pertanto, che sussistono, nel caso di specie, i presupposti per l'adozione, nei confronti della consulente, della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 196, comma 1, lett. b), del già citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

RITENUTO altresì che, in considerazione dei criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie dettati dall'art. 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, appare giustificata l'applicazione, nei confronti della Sig.ra Elena Romagnoli, della suddetta sanzione pecuniaria nella misura di euro cinquecentosedici;

VISTO l'art. 196, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in base al quale *“le società che si avvalgono dei responsabili delle violazioni rispondono, in solido con essi, del pagamento delle sanzioni pecuniarie e sono tenute ad esercitare il regresso verso i responsabili”*;

SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenute nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati,

DELIBERA

l'adozione nei confronti della Sig.ra Elena Romagnoli, nata a Paliano (FR), il 19 ottobre 1966, della sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'art. 196, comma 1, lett. b), del TUF, dell'importo di



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

cinquecentosedici euro, pari al minimo edittale, somma della quale è contestualmente ingiunto il pagamento.

Detto pagamento deve essere effettuato entro trenta giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, mediante modello F23.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'art. 27, comma 6, L. 24 novembre 1981, n. 689, la somma dovuta per la sanzione applicata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all'Organismo, attraverso l'invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.

La presente delibera sarà notificata al soggetto interessato e all'intermediario obbligato in solido, nonché pubblicata sul sito *web* dell'OCF.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso *ex art.* 196, comma 4-*bis*, TUF alla Corte d'Appello competente per territorio entro trenta giorni dalla data di notifica.

Avverso il presente provvedimento è ammessa, altresì, domanda di riesame in forma di reclamo ai sensi dell'art. 61 del Regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'OCF. Il reclamo al Comitato di Vigilanza non sospende i termini di decadenza per la presentazione del ricorso alla Corte d'Appello.

Roma, 17 marzo 2021

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente da
Carla Bedogni Rabitti